SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 giugno 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 giugno 2016, n. **115**.

Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della *Shoah* o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 54):

Presentato dalla Sen. Silvana Amati ed altri, in data 15 marzo 2013.

Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 giugno 2013, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell'Unione europea).

Nuovamente assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 16 ottobre 2013, con parere della 1ª Commissione (Affari costituzionali).

Nuovamente assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 16 ottobre 2013, con parere della 1ª Commissione (Affari costituzionali).

Esaminato dalla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 17 settembre 2013; il 15 ottobre 2013.

Esaminato dalla 2ª Commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 16 ottobre 2013.

Esaminato dalla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 16 ottobre 2013; il 1° e 29 aprile 2014; l'11 e 17 giugno 2014.

Esaminato in Aula il 17 e 24 ottobre 2013; il 22 e 23 gennaio 2014; il 12 febbraio 2014; il 4, 10 febbraio 2015 ed approvato, con modificazioni, l'11 febbraio 2015.

Camera dei deputati (atto n. 2874):

Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 13 febbraio 2015, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 16 aprile 2015; il 15 settembre 2015; il 6 e 8 ottobre 2015.

Esaminato in Aula il 12 ottobre 2015 ed approvato, con modificazioni, il 13 ottobre 2015.

Senato della Repubblica (atto n. 54 - B):

Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 ottobre 2015, con parere della 1ª Commissione (Affari costituzionali).

Esaminato dalla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 15, 16, 17 e 23 marzo 2016; il 13, 19, 21 e 26 aprile 2016.

Esaminato in Aula il 26, 28 aprile 2016 ed approvato, con modificazioni, il 3 maggio 2016.

Camera dei deputati (atto n. 2874 - B):

Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 9 maggio 2016, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri e comunitari).

Esaminato dalla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 , 17 e 18 maggio 2016.

Esaminato in Aula il 23 maggio 2016 ed approvato definitivamente l'8 giugno 2016.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'elimina-

zione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1975, n. 337, S.O., come modificato dalla presente legge:

«Art. 3. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'art. 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

2.

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3-bis. *Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6,7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.».*

16G00124

DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2016, n. **116**.

Modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *s)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, lettera *s)*, recante delega al Governo per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare gli articoli 55, 55-*bis*, 55-*ter*, 55-*quater*, 55-*quinquies*, 55-*sexies* come successivamente modificati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 4 febbraio 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 marzo 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 55-*quater *del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.»;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-*bis*. Nel caso di cui al comma 1, lettera *a)*, la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-*bis*, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile.

3-*ter*. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-*bis* si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-*bis*, comma 4. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce manda-

to. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-*bis*, comma 4.

3-*quater*. Nei casi di cui al comma 3-*bis*, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.

3-*quinquies*. Nei casi di cui al comma 3-*bis*, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati.».

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 97 della Costituzione:

«Art. 97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».

— Si riporta il testo dell'articolo 17 comma 1, lettera *s)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 17 *(Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)*. — 1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'art. 16:

(*Omissis*).

s) introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;

(*Omissis*).».
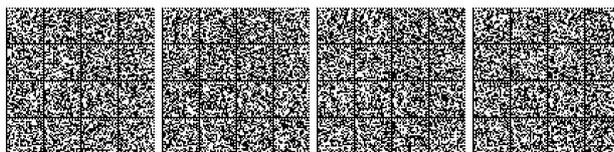
— Si riporta il testo degli articoli 55, 55-*bis*, 55-*ter*, 55-*quinquies* e 55-*sexies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 55 *(Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative)*. — 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'art. 55-*octies*, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2.

2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'art. 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.

4. Fermo quanto previsto nell'art. 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-*bis*, comma 7, e 55-*sexies*, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto art. 55-*bis*, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 3.».

«Art. 55-*bis (Forme e termini del procedimento disciplinare)*. — 1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'art. 55-*ter*. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.

6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.».

«Art. 55-*ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale)*. — 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'art. 55-*bis*, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'art. 55-*bis*, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che ri-

conosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'art. 55-*bis*. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'art. 653, commi 1 ed 1-*bis*, del codice di procedura penale.».

«Art. 55-*quinquies (False attestazioni o certificazioni)*. — 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.».

«Art. 55-*sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare)*. — 1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'art. 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'art. 33, comma 8, e all'art. 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.

3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.

4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 55-*quater* del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto:

«Art.55-*quater (Licenziamento disciplinare)*. — 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
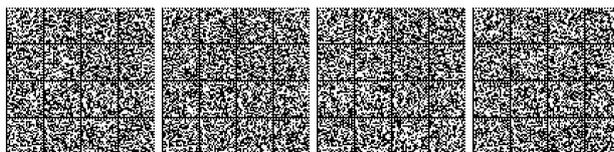
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

1-bis. *Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.*

2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'art. 54.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere *a)*, *d)*, *e)* ed *f)*, il licenziamento è senza preavviso.

3-bis. *Nel caso di cui al comma 1, lettera* a)*, la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'art. 55*-bis*, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile.*

3-ter. *Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3*-bis *si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'art. 55*-bis*, comma 4. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare, né l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 55*-bis*, comma 4.*

3-quater. *Nei casi di cui al comma 3*-bis*, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.*

3-quinquies. *Nei casi di cui al comma 3*-bis*, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati.».*

16G00127

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 9 aprile 2016.

Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visti i decreti ministeriali in data 7 ottobre 2008 concernenti l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti centrali e degli istituti dotati di autonomia speciale;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'art. 2, commi 1, lettera *a)*, 5, 10 e 10-*ter*;

Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'art. 1;

Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2013;

Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, emanato ai sensi del comma 5 del richiamato art. 2 del decreto legge n. 95 del 2012 e, in particolare, la Tabella 8, allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 71 del 2013, concernente termini e modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e, in particolare, l'art. 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni;

Visto l'art. 16, comma 1-*bis*, lett. *b)*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, l'art. 1, comma 327;

Visto l'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto ministeriale 23 gennaio 2016, ai sensi del quale sono stati individuati quali istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale: il Museo Nazionale Romano; il Complesso monumentale della Pilotta; il Parco archeologico dei Campi Flegrei; il Parco Archeologico dell'Appia antica; il Parco archeologico di Ercolano; il Parco archeologico di Ostia Antica; il Museo delle Civiltà; il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia di Roma; il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare; Villa Adriana e Villa D'Este;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 18 aprile 2012, recante «Adozione delle linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici»;

Rilevata la necessità di definire i confini dei parchi archeologici di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016 e delle aree di competenza della Soprintendenza speciale Pompei e della Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma;

Rilevata altresì la necessità di individuare gli istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016;

Sentite le organizzazioni sindacali nella riunione del 24 marzo 2016;

Decreta:

Capo I
SOPRINTENDENZE SPECIALI

Art. 1.
Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma

1. I confini della Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma includono il centro storico di Roma, compreso all'interno della cerchia delle mura cittadine, secondo la delimitazione del relativo sito UNESCO.

2. Alla Soprintendenza speciale sono altresì assegnati le seguenti aree e/o siti ubicati nel Comune di Roma, al di fuori della cerchia delle mura cittadine:

Arco di Malborghetto;

Basilica sotterranea di Porta Maggiore;

Deposito pleistocenico della Polledrara di Cecanibbio;

Fontana di Anna Perenna;

Ipogeo degli Ottavi;

Mausoleo «La Celsa»;

Mausoleo di Sant'Elena;

Necropoli di Villa Doria Pamphilj;

Parco archeologico di Crustumerium;

Parco archeologico di Gabii;

Villa del cimitero Flaminio;

Villa di Livia.

Art. 2.
Soprintendenza speciale Pompei

1. I confini della Soprintendenza speciale Pompei includono le seguenti aree di interesse archeologico:

a) all'interno del Comune di Pompei (Napoli), l'area così delimitata: il confine a nord, in corrispondenza della contrada Civita, ricalca quello territoriale del Comune di Pompei fino a via Grotta, via Provinciale Pizzo Martino e via Nolana, che costituiscono il limite est con l'inclusione del Santuario, per poi proseguire lungo la direttrice formata da via Piave, via Duca D'Aosta, via Astolelle II

traversa fino all'autostrada Napoli-Salerno, che rappresenta il confine sud del territorio di competenza. A ovest il limite ricalca il confine territoriale del Comune;

b) all'interno del Comune di Torre del Greco (Napoli): ad ovest il territorio di competenza coincide con il limite territoriale del Comune (acque territoriali) includendo le aree demaniali di Villa Sora e Terme Ginnasio fino alla Traversa viale Campania (a *nord*), alla strada statale 18 Tirrena inferiore, a via Alcide De Gasperi (a *est)* e a via Litoranea (a *sud)*;

c) all'interno del comune di Boscoreale (Napoli): l'Area di Villa Regina e l'Antiquarium;

d) all'interno del comune di Poggiomarino (Napoli): il Parco archeologico di Longola;

e) all'interno del Comune di Torre Annunziata (Napoli): l'area demaniale delle ville delimitata a sud da via Gioacchino Murat, ivi compreso lo Spolettificio e l'area della Real Fabbrica d'armi, delimitata da Corso Garibaldi, via Carlo III, via Eolo, via Strada Pedonale, via G. Parini. Il limite nord coincide con via Vittorio Veneto. È inclusa la porzione di Pagus in località traversa Andolfi;

f) all'interno dei Comuni di Castellammare di Stabia-Gragnano (Napoli): la competenza sul territorio del comune di Castellammare di Stabia si estende sui fogli 6 e 15 del Catasto, corrispondenti alla Collina di Varano, includendo altresì l'adiacente porzione del Comune di Gragnano e, alle pendici del Faito, la Reggia del Quisisana;

g) all'interno del Comune di Lettere (Napoli): l'Area del Castello;

h) all'interno del Comune di Scafati (Salerno): l'area del Real Polverificio borbonico.

Art. 3.

Disposizioni comuni

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto 23 gennaio 2015, i Soprintendenti delle Soprintendenze speciali Pompei e per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma esercitano, all'interno dei confini e nelle aree e siti di rispettiva competenza, anche le funzioni spettanti ai Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio. Conseguentemente, all'art. 18, comma 2, del decreto 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», le parole:*«Soprintendenti Archeologia»* sono sostituite dalle seguenti: *Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio».*

2. La Direzione generale musei esercita il coordinamento e l'indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale bilancio, la vigilanza, sulla Soprintendenza speciale Pompei e sulla Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. Con riguardo alle funzioni svolte ai sensi del comma 1, il coordinamento e l'indirizzo sulle due Soprintendenze speciali sono esercitati dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Capo II

PARCHI ARCHEOLOGICI E ALTRI LUOGHI E ISTITUTI DELLA CULTURA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE

Art. 4.

Parchi archeologici di rilevante interesse nazionale

1. Sono parchi archeologici di rilevante interesse nazionale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, del decreto ministeriale 23 dicembre 2014 e del decreto ministeriale 23 gennaio 2016:

1) il Parco Archeologico dei Campi Flegrei;

2) il Parco Archeologico dell'Appia antica;

3) il Parco Archeologico di Ercolano;

4) il Parco Archeologico di Ostia antica;

5) il Parco Archeologico di Paestum.

2. Ai parchi archeologici di rilevante interesse nazionale sono assegnati gli istituti e luoghi della cultura, immobili e/o complessi indicati nell'allegato 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni.

3. All'interno dei confini di rispettiva competenza e negli istituti, luoghi, immobili e complessi assegnati, i direttori dei parchi archeologici di cui al presente articolo esercitano le funzioni di cui all'art. 35 del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 e al decreto 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, nonché le funzioni spettanti ai Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio. Con riguardo a queste ultime, i parchi archeologici dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Art. 5.

Parco archeologico dei Campi Flegrei

1. Al Parco archeologico dei Campi Flegrei sono assegnati gli istituti e luoghi della cultura, immobili e/o complessi situati nei Comuni di Bacoli, Giugliano in Campania, Monte di Procida e Pozzuoli, in provincia di Napoli, indicati nell'allegato 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni.

Art. 6.

Parco archeologico dell'Appia antica

1. I confini del Parco archeologico dell'Appia antica coincidono con quelli del Parco Regionale dell'Appia Antica, istituto con legge della Regione Lazio 10 novembre 1988, n. 66.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto 23 gennaio 2016, il direttore del Parco archeologico dell'Appia antica è altresì responsabile del progetto di valorizzazione dell'intera strada consolare. A tal fine, il direttore coordina tutte le iniziative riguardanti l'Appia antica sul territorio nazionale.

Art. 7.

Parco archeologico di Ercolano

1. Il Parco archeologico di Ercolano è così delimitato:

a) confine lato *nord*: il tracciato di corso Resina, traversa 1 mercato /via Fontana e corso Italia dall'incrocio con il muro di confine del parco della Reggia di Portici all'incrocio con via Alveo;

b) confine lato *est*: la linea che da corso Italia prosegue fino al mare, lungo il tracciato di via Alveo, via Aldo Moro, via Plinio;

c) confine lato *sud*: il mare nel tratto compreso tra via Plinio e via Mortelle;

d) confine lato *ovest*: il confine tra i comuni di Portici e Ercolano, che segue il tracciato di via Mortelle fino a corso Resina.

Art. 8.

Parco archeologico di Ostia antica

1. Il Parco archeologico di Ostia antica è costituito dalle aree archeologiche di Ostia antica e Isola Sacra, dal complesso degli antichi Porti di Claudio e Traiano, ed è così delimitato:

a) confine lato *nord*: via Portuense, viale di Porto, viale del lago di Traiano, rampe autostrada, rotonda martiri di Kindu, recinzione aeroportuale, viale del porto di Traiano;

b) confine lato *sud ovest*: dalla antica linea di costa corrispondente all'allineamento di via della Scafa con le recinzioni delle aree demaniali di Ostia antica e delle ville costiere di Procoio, fino all'intersezione con via di Castel Fusano;

c) confine lato *est:* dalla via di Castel Fusano, via Ostiense, via del Collettore Primario e fiume Tevere, fino all'intersezione con la via Portuense;

d) confine lato *ovest:* da viale Coccia di morto, vicolo Coccia di morto, via del Branzino, via dei Mitili, via della Foce Micina, fossa Traiana fino all'intersezione con via della Scafa.

Art. 9.

Assegnazione di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016

1. L'allegato 2, recante *«Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai musei dotati di autonomia speciale»,* del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, è ridenominato *«Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai musei e ai parchi archeologici dotati di autonomia speciale»*. Al medesimo allegato sono altresì apportate le seguenti modifiche, con conseguente rinumerazione delle voci:

a) prima della voce relativa alla *«Galleria Borghese»* è inserita la seguente:

«Complesso monumentale della Pilotta:*

Biblioteca palatina - Parma

Galleria Nazionale - Parma

Museo Archeologico Nazionale - Parma

Teatro Farnese - Parma»

b) dopo la voce relativa al «Museo Archeologico Nazionale di Taranto» è inserita la seguente:

«Museo delle Civiltà:*

Museo Nazionale d'arte orientale «Giuseppe Tucci» - Roma

Museo Nazionale Preistorico e Etnografico «Luigi Pigorini» - Roma

Museo Nazionale delle arti e tradizioni popolari - Roma

Museo dell'Alto Medioevo – Roma»

c) dopo la voce relativa al «Museo Nazionale del Bargello» sono inserite le seguenti:

1) *«Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia*:*

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia – Roma»;

2) *«Museo Nazionale Romano*:*

Crypta Balbi - Roma

Palazzo Altemps - Roma

Palazzo Massimo - Roma

Terme di Diocleziano - Roma»

3) *«Museo storico e Parco del Castello di Miramare*:*

Museo storico del Castello di Miramare – Trieste

Parco del Castello di Miramare – Trieste»

4) *«Parco archeologico dei Campi Flegrei*:*

Anfiteatro di Cuma - Bacoli (Napoli)

Anfiteatro di Liternum - Giugliano in Campania (Napoli)

Anfiteatro Flavio, Puteoli - Pozzuoli (Napoli)

Cento Camerelle, Bauli - Bacoli (Napoli)

Grotta della Dragonara, Misenum - Bacoli (Napoli)

Grotta di Cocceio - Pozzuoli (Napoli)

Ipogei del Fondo Caiazzo, settore della necropoli di Puteoli - Pozzuoli (Napoli)

Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia - Bacoli (Napoli)

Necropoli c.d. di San Vito, settore della necropoli di Puteoli -Pozzuoli (Napoli)

Necropoli di Cappella, Misenum - Monte di Procida (Napoli)

Necropoli di via Celle, settore della necropoli di Puteoli - Pozzuoli (Napoli)

Parco Archeologico delle Terme di Baia - Bacoli (Napoli)

Parco archeologico di Cuma - Pozzuoli (Napoli)

Parco archeologico di Liternum - Giugliano in Campania (Napoli)

Parco Archeologico Sommerso di Baia - Bacoli (Napoli)

Parco Monumentale di Baia - Bacoli (Napoli)

Piscina Mirabilis, Misenum - Bacoli (Napoli)

Sacello degli Augustali, Misenum - Bacoli (Napoli)

Stadio di Antonino Pio, Puteoli - Pozzuoli (Napoli)

Teatro romano, Misenum - Bacoli (Napoli)

Tempio c.d. di Diana, Baia - Bacoli (Napoli)

Tempio c.d. di Venere, Baia - Bacoli (Napoli)

Tempio c.d. di Apollo, lago d'Averno - Pozzuoli (Napoli)

Tempio c.d. di Serapide, Puteoli - Pozzuoli (Napoli)

Tomba c.d. di Agrippina, Bauli - Bacoli (Napoli)»

5) *«Parco archeologico dell'Appia antica*:*

Acquedotti dell'Acqua Marcia, Acqua Claudia e Annio Novus - Roma

Acquedotto dei Quintilii - Roma

Antiquarium di Lucrezia Romana - Roma

Mausoleo di Cecilia Metella - Roma

Tombe della via Latina - Roma

Tratto demaniale della via Appia con annessi monumenti e mausolei – Roma

Villa dei Quintili - Santa Maria Nova - *Roma*

Villa dei Sette Bassi - Roma

Villa di Capo di Bove - Roma»

6) *«Parco archeologico di Ercolano*:*

Area archeologica di Ercolano (Napoli)»

7) *«Parco archeologico di Ostia Antica*:*

Aree archeologiche di Ostia Antica e Isola Sacra - Ostia (Roma)

Basilica di S. Ippolito e Antiquarium - Fiumicino (Roma)

Complesso degli antichi Porti di Claudio e Traiano - Fiumicino (Roma)

Iseo Portuense - Fiumicino (Roma)

Museo delle Navi - Fiumicino (Roma)

Necropoli della via Laurentina - Roma

Necropoli di Pianabella - Roma

Necropoli di Porto e Isola Sacra - Fiumicino (Roma)

Porti di Claudio e di Traiano - Roma

Saline di Ostia - Ostia (Roma)

Tor Boacciana - Ostia (Roma)

Ville Costiere - Ostia (Roma)»;

d) dopo la voce relativa alla *«Reggia di Caserta»* è inserita la seguente:

«Villa Adriana e Villa D'Este:*

Area archeologica di Villa Adriana -Tivoli (Roma)

Mausoleo dei Plauzi - Tivoli (Roma)

Mensa Ponderaria, con annesso Augusteum - Tivoli (Roma)

Santuario di Ercole vincitore - Tivoli (Roma)

Villa D'Este – Tivoli (Roma)»;

e) alle voci *«Galleria Nazionale delle Marche»* e *«Galleria Nazionale dell'Umbria»*, l'asterisco «*» è eliminato.

2. Il direttore di Villa Adriana e Villa D'Este esercita, con riguardo all'Area archeologica di Villa Adriana, anche le funzioni spettanti ai Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio. Con riguardo a queste ultime, l'ufficio dipende funzionalmente dalla Direzione Archeologia, belle arti e paesaggio.

Art. 10.

Ulteriori modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni

1. L'allegato 1, recante *«Elenco ricognitivo dei musei dotati di autonomia speciale»* del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, è ridenominato: *«Elenco ricognitivo dei musei e del parchi archeologici dotati di autonomia speciale»*. Al medesimo allegato sono altresì apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a, dopo la voce *«il Museo di Capodimonte»* è inserita la seguente: *«il Museo Nazionale Romano**», con conseguente rinumerazione delle voci;

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b) quali uffici di livello dirigenziale non generale*:

*1) il Complesso monumentale della Pilotta**

2) la Galleria dell'Accademia di Firenze

3) la Galleria Nazionale delle Marche

4) la Galleria Nazionale dell'Umbria

5) le Gallerie Estensi di Modena

6) le Gallerie Nazionali d'arte antica di Roma

7) i Musei reali di Torino

*8) il Museo delle Civiltà**

9) il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

10) il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

11) il Museo Archeologico Nazionale di Taranto

12) il Museo Nazionale del Bargello

*13) il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia**

*14) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare**

*15) il Parco archeologico dei Campi Flegrei**

*16) il Parco archeologico dell'Appia antica**

*17) il Parco archeologico di Ercolano**

*18) il Parco archeologico di Ostia antica**

19) il Parco archeologico di Paestum

20) il Palazzo Ducale di Mantova

21) il Palazzo Reale di Genova

22) Villa Adriana e Villa d'Este».*

2. L'allegato 3, recante *«Primo elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai Poli museali regionali di cui all'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171»* del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, è ridenominato *«Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai Poli museali regionali».* Al medesimo allegato sono altresì apportate le seguenti modifiche:

a) alla voce «Polo museale del Friuli Venezia Giulia» sono soppresse le sottovoci: «Museo Storico del Castello di Miramare – Trieste»; «Parco del Castello di Miramare – Trieste»;

b) alla voce *«Polo museale dell'Emilia Romagna»* sono soppresse le sottovoci: *«Galleria Nazionale di Parma»; «Museo Archeologico Nazionale di Parma»; «Teatro Farnese - Parma»;*

c) alla voce *«Polo museale del Lazio»* sono soppresse le sottovoci: *«Area archeologica di Villa Adriana - Tivoli»; «Museo dell'Alto Medioevo - Roma»; «Museo Nazionale d'arte orientale «Giuseppe Tucci» - Roma»; «Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia - Roma»; «Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico «Luigi Pigorini» - Roma»; «Villa d'Este -Tivoli (Roma)»;*

d) alla voce *«Polo museale della Campania»* è soppressa la voce: *«Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia – Bacoli (Napoli)».*

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali degli uffici di cui all'art. 6, comma 1, del decreto 23 gennaio 2016, si applica quanto stabilito dall'art. 8, comma 5, del medesimo decreto.

Art. 12.

Abrogazioni

1. Sono abrogati il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 ottobre 2008 recante la disciplina del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti delle Soprintendenze speciali e il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 dicembre 2013 riguardante la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, la Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli e la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della Città di Napoli e della Reggia di Caserta.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo.

Roma, 9 aprile 2016

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2074

16A04824

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 2016.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto

del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 giugno 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 93.844 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 giugno 2016 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 183 giorni con scadenza 30 dicembre 2016, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 giugno 2016. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2016.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 giugno 2016.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato

aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2016

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

16A04836

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 maggio 2016.

Modifiche al decreto 10 novembre 2014, di individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace, mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 - Ufficio del giudice di pace di Sant'Agata di Militello.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente

carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2014, concernente «individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l'art. 21-*bis*, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Vista la sentenza n. 00165/2016, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Sant'Agata di Militello per l'annullamento, nella parte in cui include l'ufficio del giudice di pace di Sant'Agata di Militello tra le sedi soppresse, del decreto ministeriale innanzi citato e degli altri atti impugnati, imponendo l'obbligo per l'amministrazione di riesaminare l'istanza del comune ricorrente;

Considerato che la verifica condotta in ottemperanza alla pronuncia del giudice amministrativo ha consentito di riscontrare, relativamente all'istanza presentata dal Comune di Sant'Agata di Militello, la persistenza dei requisiti positivamente valutati nella fase istruttoria del decreto ministeriale 7 marzo 2014 nonché l'effettiva osservanza, entro i termini temporali prescritti, degli adempimenti posti a carico dell'ente richiedente dal medesimo provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di dover includere l'ufficio del giudice di pace di Sant'Agata di Militello nell'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal già citato allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio del giudice di pace di Sant'Agata di Militello, competente sui comuni di Acquedolci, Alcara li Fusi, Militello Rosmarino, San Fratello, San Marco d'Alunzio, Sant'Agata di Militello, Torrenova, è incluso nell'elenco delle sedi mantenute ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, specificamente indicate nell'allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni.

Art. 2.

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2016

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2016
n. 1587

16A04823
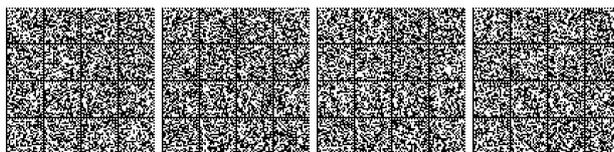
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 maggio 2016.

Determinazione del numero globale di medici specialisti da formare ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici per l'anno accademico 2015/2016.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E CON

IL MINISTRO DELL'ECONO0MIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che prevede che, con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della sanità ed al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Considerato che, in virtù del medesimo art. 35, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 giugno 2014 n. 105, recante «Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute del 4 febbraio 2015, n. 68, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 giugno 2015, n. 126, S.O., concernente il riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

Visto l'accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 7 maggio 2015, concernente la determinazione del fabbisogno per il servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 (rep. Atti n. 87/CSR);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 settembre 2015, n. 227, concernente la determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per il triennio accademico 2014/2017 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici per l'anno accademico 2014/2015;

Visto l'art. 1 del citato decreto 20 maggio 2015 che, per quanto riguarda l'anno accademico 2015/2016, determina in 7.909 unità il fabbisogno di medici specialisti, da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia, cosi come indicato nella Tabella 2, parte integrante del decreto medesimo;

Visti gli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;

Considerato che l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede, dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2007, che stabilisce, in attuazione dell'art. 39, comma 3, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, il trattamento economico del medico in formazione specialistica è di € 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso e di € 26.000,00 lordi per i successivi anni di corso;

Vista la nota prot. 7480 del 29 gennaio 2016, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che le risorse finanziare dirette alla copertura dell'anno accademico 2015/2016 sono pari a € 694.101.876,00 di cui € 173.013.061,00 stanziati ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del decreto legge n. 90 del 2001, convertito dalla legge n. 188 del 2001; € 89.088.815,00 stanziati ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 428 del 1990; € 300.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006); € 50.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 147 del 2013

(legge di stabilità per il 2014); € 25.000.000,00 stanziati ai sensi della legge n. 171 del 2015 (legge di assestamento – anno finanziario 2015); € 57.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 252, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016);

Vista la nota prot. 9060 del 7 aprile 2016, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, preso atto della ricognizione delle vigenti autorizzazioni di spesa effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze con la citata nota prot. 7480 del 29 gennaio 2016, per un importo complessivo pari ad euro 694.101.876,00, ha comunicato che dal predetto importo devono essere decurtate la somma necessaria a coprire i costi correlati ai contratti statali delle coorti di specializzandi degli anni accademici precedenti, quantificabile ad oggi, in via prudenziale, in € 527.162.000,00, nonché la somma necessaria a garantire la copertura di eventuali sospensioni che dovessero riguardare le precedenti coorti di specializzandi ancora in corso, stimata, in via prudenziale, in € 12.000.000,00, e che pertanto a legislazione vigente rimane disponibile, al netto delle predette necessarie decurtazioni, un importo pari ad € 154.939.876, che potrebbe essere interamente utilizzato per la copertura dei costi correlati all'attivazione per l' anno accademico 2015-2016 di 6.000 contratti;

Considerato che nella succitata nota prot. 9060 del 7 aprile 2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha, altresì, comunicato che al predetto importo di € 154.939.876,00 vanno aggiunte le risorse immediatamente rinvenienti dall' anno accademico 2014-2015 conseguenti alla mancata assegnazione in tale anno accademico di 133 contratti statali e che pertanto per il prossimo anno accademico 2015-2016 potranno essere attivati con risorse statali complessivamente n. 6.133 nuovi contratti di formazione medica specialistica;

Vista la nota prot. 36214 del 19 aprile 2016, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, nel prendere atto degli elementi informativi forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la citata nota del 7 aprile 2016 e tenuto conto del livello del finanziamento disponibile per l' anno accademico 2015/2016 stabilito dalla legislazione vigente, già comunicato dallo stesso Dicastero con la sopra citata nota prot. 7480 del 29 gennaio 2016, ha espresso il proprio nulla osta all'attivazione di 6.133 nuovi contratti di formazione medica specialistica per l'anno accademico 2015/2016;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del decreto 20 maggio 2015, di cui in premessa, per l'anno accademico 2015/2016, il fabbisogno dei medici specialisti da formare è pari ad 7.909 unità, secondo la ripartizione di cui alla Tabella 1, parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Per l'anno accademico 2015/2016, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato è fissato in 6.133 unità per il primo anno di corso, ed è determinato per ciascuna specializzazione secondo quanto indicato nella allegata Tabella 2, parte integrante del presente decreto.

2. Nel riparto dei contratti di formazione specialistica di cui al comma 1, al fine di garantire le esigenze rappresentate da ciascuna Regione e Provincia autonoma in sede di comunicazione dei fabbisogni, tenuto conto delle risorse statali effettivamente disponibili, sono stati presi in considerazione, quali indicatori, il tasso di turnover dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, il fabbisogno regionale espresso in termini di variazione percentuale rispetto all'analogo dato riferito all'anno accademico 2014/2015 nonché la percentuale di copertura del medesimo fabbisogno con i contratti di formazione attribuiti.

3. Alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica fra ciascuna scuola di specializzazione, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole, provvede con successivo decreto il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si rinvia al decreto 20 maggio 2015, citato in premessa.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2016

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GIANNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 2477

ALLEGATO

TABELLA 1 FABBISOGNI MEDICI SPECIALISTI PER L'A.A. 2015-2016

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Fabbisogno
Cardiochirurgia	66
Chirurgia generale	457
Chirurgia maxillo-facciale	48
Chirurgia pediatrica	45
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	61
Chirurgia toracica	60
Chirurgia vascolare	78
Ginecologia e ostetricia	291
Neurochirurgia	89
Oftalmologia	126
Ortopedia e traumatologia	301
Otorinolaringoiatria	127
Urologia	142
Totale	**1.891**

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Fabbisogno
Anatomia patologica	111
Anestesia,rianimazione e t.i. e del dolore	790
Audiologia e foniatria	24
Farmacologia e Tossicologia clinica	46
Genetica medica	41
Igiene e medicina preventiva	242
Medicina fisica e riabilitativa	202
Medicina del lavoro	128
Medicina legale	99
Medicina nucleare	67
Microbiologia e virologia	47
Patologia clinica e Biochimica clinica	139
Radiodiagnostica	441
Radioterapia	119
Statistica sanitaria e Biometria	11
Totale	**2.507**

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Fabbisogno
Allergologia ed immunologia clinica	56
Dermatologia e venereologia	94
Ematologia	109
Endocrinologia e mal. del metabolismo	105
Geriatria	199
Malattie dell'apparato cardiovascolare	388
Malattie dell'apparato digerente	108
Malattie dell'apparato respiratorio	124
Medicina di comunità e delle cure primarie	8
Malattie infettive e Tropicali	103
Medicina dello sport e dell'esercizio fisico	52
Medicina di emergenza e urgenza	300
Medicina interna	411
Medicina termale	1
Nefrologia	154
Neurologia	184
Neuropsichiatria infantile	131
Oncologia medica	185
Pediatria	421
Psichiatria	271
Reumatologia	64
Scienza dell'alimentazione	43
Totale	**3.511**

TOTALE *7.909*

Nota: le tabelle sono state formulate sulla base del nuovo assetto delle scuole di specializzazione (Decreto 4 febbraio 2015). Pertanto non è presente la specializzazione in Neurofisiopatologia

Il totale fabbisogno comunicato dalle Regioni inclusa Neurofisiopatologia sarebbe pari a 7920

TABELLA 2 CONTRATTI A CARICO DELLO STATO PER L'ANNO ACCADEMICO 2015/2016

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Contratti complessivi
Cardiochirurgia	46
Chirurgia generale	365
Chirurgia maxillo-facciale	32
Chirurgia pediatrica	14
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	33
Chirurgia toracica	33
Chirurgia vascolare	59
Ginecologia e ostetricia	287
Neurochirurgia	63
Oftalmologia	121
Ortopedia e traumatologia	246
Otorinolaringoiatria	110
Urologia	111
Totale	**1.520**

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Contratti complessivi
Anatomia patologica	71
Anestesia,rianimazione e t.i. e del dolore	630
Audiologia e foniatria	12
Farmacologia e Tossicologia clinica	25
Genetica medica	28
Igiene e medicina preventiva	180
Medicina fisica e riabilitativa	135
Medicina del lavoro	90
Medicina legale	64
Medicina nucleare	51
Microbiologia e virologia	21
Patologia clinica e Biochimica clinica	75
Radiodiagnostica	411
Radioterapia	102
Statistica sanitaria e Biometria	2
Totale	**1.897**

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Contratti complessivi
Allergologia ed immunologia clinica	38
Dermatologia e venereologia	75
Ematologia	88
Endocrinologia e mal. del metabolismo	86
Geriatria	164
Malattie dell'apparato cardiovascolare	320
Malattie dell'apparato digerente	87
Malattie dell'apparato respiratorio	97
Medicina di comunità e delle cure primarie	2
Malattie infettive e Tropicali	78
Medicina dello sport e dell'esercizio fisico	36
Medicina di emergenza e urgenza	119
Medicina interna	319
Medicina termale	1
Nefrologia	119
Neurologia	149
Neuropsichiatria infantile	88
Oncologia medica	148
Pediatria	395
Psichiatria	234
Reumatologia	46
Scienza dell'alimentazione	27
Totale	**2.716**

Contratti complessivi a carico dello Stato ***6.133***

16A04807
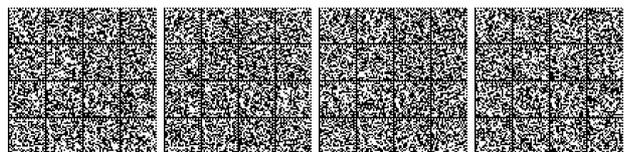
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 maggio 2016.

Modifiche al decreto 21 settembre 2005 concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare l'art. 4, commi 66 e 67, che prevede che con uno o più decreti ministeriali sono stabilite le condizioni d'uso delle denominazioni di vendita di alcuni prodotti di salumeria italiani;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2005, concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria;

Visti i regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004, n. 882/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari;

Visto il regolamento (UE) 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, e ss.mm.ii.;

Considerato che il regolamento (UE) 1169/2011 innova la materia sull'etichettatura dei prodotti alimentari con l'adozione di principi generali che risultano prevalenti sulla specificità delle indicazioni e delle regole procedurali;

Preso atto dell'evoluzione delle tecnologie produttive e al contempo della necessità di assicurare la trasparenza del mercato, proteggere ed informare adeguatamente il consumatore attraverso la definizione di prodotti di salumeria di largo consumo in relazione alla loro composizione;

Ritenuta la necessità di assicurare la trasparenza del mercato, proteggere ed informare adeguatamente il consumatore per consentirgli di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano e di prevenire qualunque pratica in grado di indurre in errore, si sono stabilite le condizioni d'uso della denominazione di vendita del culatello;

Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva 2015/1535/UE con nota del 31 luglio 2015;

Adottano il seguente decreto:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1
del decreto ministeriale 21 settembre 2005

1. Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «*con impiego di acqua, sale,*» sono inserite le seguenti: «*compreso il sale iodato*»;

b) sono soppresse le parole: «*o con nitrato di sodio e nitrato di potassio*».

2. Dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1-*bis*:

«1-*bis*. *Nel caso di ulteriore trasformazione, il prosciutto cotto di cui al comma 1 può non contenere nitriti se viene garantita l'idonea conservazione del prodotto finito con altri mezzi o modalità».*

3. Dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2-*bis*:

«*2-bis. La denominazione di vendita "prosciutto cotto" può essere utilizzata esclusivamente per prodotti ottenuti da cosce di animali della specie suina».*

Art. 2.

Modifiche all'art. 3
del decreto ministeriale 21 settembre 2005

1. Al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d) Cottura: il processo di trattamento termico svolto sotto la responsabilità dell'operatore del settore alimentare che assicura la scomparsa delle caratteristiche della carne fresca attraverso l'adozione di tempi e di temperature idonee a garantire la salubrità igienico-sanitaria del prodotto.».*

2 Al comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e) eventuale pastorizzazione: il prodotto raffreddato e confezionato può essere sottoposto a pastorizzazione superficiale.».*

Art. 3.

Modifiche all'art. 4
del decreto ministeriale 21 settembre 2005

1. Al comma 1 il numero «81,00» è sostituito dal seguente: «82,00».
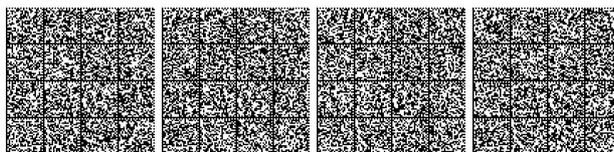
Art. 4.

Modifiche all'art. 6
del decreto ministeriale 21 settembre 2005

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola «*commercializzato*» è inserita la seguente: «*sfuso*»;

b) le parole: «*intero, in tranci, affettato*» è inserita la seguente: «*cubettato*».

2. Al comma 2, le parole: «*decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107*» sono sostituite dalle seguenti: «*Regolamento (CE) 1334/2008*».

Art. 5.

Modifiche all'art. 7
del decreto ministeriale 21 settembre 2005

1. Al comma 1, dopo le parole: «*Il prosciutto cotto*» sono inserite le seguenti: «*anche preconfezionato*».

2. Il comma 2 è così sostituito:

«2. *Il prosciutto cotto, posto in vendita in confezioni sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero in tranci, affettato, cubettato o comunque porzionato, riporta le informazioni obbligatorie degli alimenti nei termini e con le modalità di cui al Regolamento (UE) 1169/2011.*».

2. Il comma 3 è soppresso.

Art. 6.

Modifiche all'art. 8
del decreto ministeriale 21 settembre 2005

1. Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «*preconfezionato affettato*» sono inserite le seguenti: «*in tranci, o comunque porzionato*»;

b) il numero «78,5» è sostituito dal seguente: «79,5».

Art. 7.

Modifiche all'art. 9
del decreto ministeriale 21 settembre 2005

1. Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «*di alta qualità*» sono inserite le seguenti: o «*alta qualità*»;

b) dopo le parole: «*preconfezionato affettato*» sono inserite le seguenti: «*in tranci, o comunque porzionato*»;

c) il numero «75,5» è sostituito dal seguente: «76,5».

2. Al comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c) aromi così come definiti all'art. 3 del regolamento (UE) 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e ss.mm.ii.*».

3. Al comma 2, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e) acido ascorbico ed eritorbico e loro sali - glutammato monosodico - lattati, cloruro di potassio e altri sostitutivi del sodio. Non sono ammessi altri additivi, se non quelli consentiti dal regolamento 1333/2008 purché rispondano ad una reale necessità tecnologica, non inducano in errore i consumatori e il loro utilizzo presenti un reale vantaggio per questi ultimi così come previsto dallo stesso regolamento*».

4. Il comma 3 è così sostituito:

«3. *Oltre a quanto previsto dall'art. 3, il processo produttivo cui è sottoposto il prosciutto destinato ad essere commercializzato come "prosciutto cotto di alta qualità" è caratterizzato da un trattamento termico i cui tempi e i cui valori di temperatura, evidentemente adottati dall'operatore del settore alimentare sotto la sua responsabilità, sono descritti in una o più schede tecniche inserite nel manuale di autocontrollo di cui all'art. 5 del regolamento (CE) 852/2008.*».

Art. 8.

Introduzione dell'art. 9-bis
al decreto ministeriale 21 settembre 2005

1. Dopo l'art. 9 del decreto ministeriale 21 settembre 2005 è inserito il seguente art. 9-*bis*:

«Art. 9-bis
Indicazioni facoltative relative all'assenza
di additivi e di ingredienti

1. *Le indicazioni facoltative relativi all'assenza di additivi o di ingredienti consentite ed utilizzabili per la denominazione generica "prosciutto cotto" conformemente al Regolamento 1169/2011 sono consentite anche per le denominazioni."prosciutto cotto scelto" e "prosciutto cotto di alta qualità"*».

Art. 9.

Modifiche all'art. 10
del decreto ministeriale 21 settembre 2005

1. Il comma 2 è così sostituito:

«2. *La materia prima carnea è costituita dalla coscia intera del maiale*.».

2. Al comma 5 sono soppressi i punti b3) e b4).

3. Al comma 6 dopo le parole «*confezionate all'origine*» è inserita la seguente frase: «*applicando al prodotto finale le prescrizioni di cui all'art. 10 e di cui agli allegati III e VI del Regolamento (UE) 1169/2011.*».

Art. 10.

Modifiche all'art. 11
del decreto ministeriale 21 settembre 2005

I commi 1 e 2 sono sostituiti dalla seguente formulazione:

«1. *Nel prosciutto crudo stagionato, oltre all'impiego di sale alimentare (compreso il sale iodato), è ammesso l'impiego di pepe, aromi, zuccheri semplici (destrosio, fruttosio, saccarosio), nitriti e nitrati, cloruro di potassio e altri sostitutivi del sodio, antiossidanti e correttori di acidità (acido lattico, acetico, citrico e loro sali). Non sono ammessi altri additivi, se non quelli consentiti dal regolamento 1333/2008 purché rispondano ad una reale necessità tecnologica, non inducano in errore i consumatori e il loro utilizzo presenti un reale vantaggio per questi ultimi così come previsto dallo stesso regolamento.*».

Art. 11.

Modifiche all'art. 12 del decreto ministeriale 21 settembre 2005

1. Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *b)* il numero «*45*» è sostituito dal seguente: «*40*» e la parola «*sessanta*» è sostituita dal numero «*55*»;

b) alla lettera *d)* sono eliminate le seguenti parole: «*l'uso di temperature superiori a 22° C, né*»;

c) alla lettera *e)* dopo la parola: «*farina*» sono inserite le seguenti: «*di riso*», e dopo la parola «*pepe*», è inserita la parola «*aromi*».

Art. 12.

Modifiche all'art. 15 del decreto ministeriale 21 settembre 2005

1. Al comma 1 dopo le parole: «*in tranci e affettato*» sono inserite le seguenti: «*o in altre forme (cubettato, "a fiammifero", ecc.)*».

Art. 13.

Modifiche all'art. 16 del decreto ministeriale 21 settembre 2005

1. Al comma 1 dopo le parole «*muscolatura striata appartenente*» è inserito il termine «*prevalentemente*».

Art. 14.

Introduzione del Capo III - bis al decreto ministeriale 21 settembre 2005

1. Dopo l'art. 20 del decreto ministeriale 21 settembre 2005 è inserito il seguente Capo III - bis:

«Capo III-*bis* Culatello
Art. 20-*bis*
Definizione

1. La denominazione "Culatello" è riservata al prodotto di salumeria stagionato, ottenuto dai muscoli crurali posteriori ed interni della coscia (bicipite femorale, semimembranoso e semitendinoso) del suino, totalmente privata della cotenna e parzialmente del grasso di copertura e separata completamente dalla sua base ossea e sezionata in modo da assumere forma "a pera".

Art. 20-*ter*
Ingredienti

1. Gli ingredienti del Culatello sono il sale alimentare, compreso il sale iodato, il pepe intero o spezzato.

2. È ammesso l'impiego di spezie, aromi naturali, vino e gli additivi consentiti a norma dei regolamenti comunitari indicati nelle premesse.

Art. 20-*quater*
Modalità di produzione

1. Le fasi di lavorazione del Culatello sono le seguenti:

a) salagione: effettuata mediante salatura a secco; non è ammessa la salagione per immersione né l'iniezione di salamoia;

b) insacco: il prodotto deve essere insaccato in involucri naturali oppure, se destinato ad essere commercializzato preaffettato, in involucri artificiali;

c) stagionatura: la durata della stagionatura (compresa la salagione) deve essere di almeno 9 mesi;

d) legatura: la legatura è effettuata manualmente con spago, utilizzando il tradizionale sistema delle briglie e dei passi fino a formare una specie di rete; la legatura del prodotto può essere effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici.

Art. 20-*quinquies*
Peso

1. Il culatello stagionato deve presentare, all'atto dell'immissione in commercio, una pezzatura minima di 3 kg.

Art. 20-*sexies*
Caratteristiche

1. Il Culatello si presenta come un prodotto dalla caratteristica forma a pera, esternamente legato in una rete a maglie, dalla consistenza soda, la fetta con frazione muscolare di color rosso omogeneo e tessuto adiposo bianco.

2. I parametri, con riferimento alla fetta privata del grasso di copertura, sono:

a) sale: massimo 5,50%;

b) umidità: massima 51%;

c) ph non superiore a 6,75 né inferiore a 5,5;

d) attività dell'acqua libera non superiore a 0,91;

e) stabilità: integro, il prodotto è stabile a temperatura ambiente.

Art. 20-*septies*
Presentazione

1. Il Culatello può essere venduto non preconfezionato o confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva, in tranci, affettato o comunque porzionato.

Art. 20-*octies*
Divieti

1. È vietato:

a) l'impiego di cosce di scrofa e di carni pallide, soffici e ricche di essudato (PSE) e scure, dure e disidratate (DFD);

b) utilizzare la denominazione di vendita "Culatello" con ulteriori e/o specifiche diciture, per prodotti similari ma lavorati con tecniche e modalità di produzione diverse da quelle di cui all'art. 20-*bis*, anche se la base anatomica è la stessa;

c) utilizzare il termine "Culatello" nella denominazione di vendita, negli ingredienti e, comunque, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di

prodotti alimentari, nei quali non sia stato impiegata la materia prima di cui all'art. 20-*bis* e non abbia le caratteristiche di cui al Capo III del presente decreto».

Art. 15.

Introduzione del Capo III - ter al decreto ministeriale 21 settembre 2005

1. Dopo l'art. 20-*octies* del decreto ministeriale 21 settembre 2005 è inserito il seguente Capo III - ter:

«Capo III-*ter* Disposizioni comuni
Art. 20-*novies*
Ingredienti che apportano nitrati, nitriti

1. Si configura impiego di additivi alimentari l'utilizzo nei prodotti a base di carne di ingredienti che apportano nitrati, nitriti o entrambi, in modo da ottenere effetto conservante nel prodotto finito. L'impiego di tali ingredienti non consente di vantare l'assenza di conservanti.

Art. 20-*decies*
Allegato A

1. L'Allegato A "Controlli" è parte integrante del presente decreto e precisa le modalità dei controlli a carico delle imprese interessate.

Art. 20-*undecies*
Sanzioni

1. L'uso delle denominazioni di vendita, in difformità dalle disposizioni del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 67 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 20-duodecis
Integrazioni all'Allegato A - Controlli

1. All'Allegato A "Controlli" viene inserito come primo paragrafo il seguente:

"I controlli ufficiali finalizzati alla verifica del corretto utilizzo delle denominazioni di vendita sono effettuati presso l'impianto di produzione e/o di confezionamento del prodotto.".

3. All'Allegato A "*Controlli*" le parole "*dell'asse più cotto*" sono sostituite dalle seguenti "*dell'asse più corto*".

4. All'Allegato A "*Controlli*", dopo il paragrafo "*Salame*" è inserito il seguente:

"Culatello.

La porzione da analizzare è ottenuta prelevando dal culatello una sezione centrale di almeno 300 gr.; la sezione deve essere privata del budello.

Il campione omogeneizzato deve essere quindi conservato al freddo e confezionato sotto vuoto fino all'analisi.

Le determinazioni sono quelle previste dal disciplinare e vanno eseguite sul campione preliminarmente tritato.

Per il prodotto affettato l'analisi è effettuata sull'intero contenuto della confezione o delle confezioni in modo tale che il campione da sottoporre all'esame non sia inferiore a 300 gr.

I controlli sono eseguiti su culatelli di almeno 9 mesi di età.

5. All'Allegato A "*Controlli*", al paragrafo "*Piani di campionamento*", dopo la parola "*salame*" è inserita la parola "*culatello"*».

Art. 16.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

Mutuo riconoscimento

1. Ferma restando l'applicazione della normativa comunitaria vigente, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

2. È fatta comunque salva la facoltà di adottare una decisione ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 764/2008 se le autorità competenti possono provare, applicando le procedure stabilite nel suddetto regolamento, che un prodotto specifico di cui al comma precedente, non garantisce un livello di protezione equivalente a quello richiesto dal presente decreto.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del Capo III-*bis* «Culatello» entrano in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione del presente decreto.

3. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore del presente decreto che non ne soddisfano i requisiti possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Roma, 26 maggio 2016

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

16A04808

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 22 giugno 2016.

Modifica del decreto 15 febbraio 2016, di individuazione degli uffici e relativi indirizzi PEC utilizzabili nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto 21 ottobre 2015, n. 98, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 2015, recante le «Prime regole tecniche ed operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»;

Viste le «Istruzioni tecnico operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti», emanate in attuazione dell'art. 10 del decreto 21 ottobre 2015, n. 98 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 2015;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 2016, n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 2016, recante l'individuazione degli Uffici giudiziari interessati, la definizione delle caselle di posta elettronica certificata e le date di decorrenza;

Ritenuta la necessità di rettificare la denominazione dell'indirizzo PEC dell'ufficio di Procura già individuato nell'art. 1, comma 1, del decreto presidenziale da ultimo citato in quanto erroneamente indicato;

Sentito il Segretario generale;

Decreta:

Art. 1.

Rettifica indirizzo PEC

1. L'indirizzo PEC dell'Ufficio di Procura Trento indicato all'art. 1, comma 1, del citato decreto presidenziale n. 9/2016, a pagina 43 della *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 2016, erroneamente individuato come «trentino.procura@corteconticert.it», è sostituito dal seguente: «trento.procura@corteconticert.it».

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito Internet della Corte dei conti, al link http://www.corteconti.it/utilita/normativa/.

Roma, 22 giugno 2016

Il Presidente: SQUITIERI

16A04825

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di adeguamento delle opere di scarico della Diga di Ca' Zul sul torrente Meduna.

Con decreto direttoriale n. 233/DVA del 17 giugno 2016 concernente il progetto di «Adeguamento delle opere di scarico della Diga di Ca' Zul sul torrente Meduna (Pordenone)», si determina:

1) l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di «Adeguamento delle opere di scarico della Diga di Ca' Zul sul torrente Meduna (Pordenone)»;

2) il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

3) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04822

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Shampoo antiparassitario».

Estratto provvedimento n. 370 del 24 maggio 2016

Medicinale veterinario: SHAMPOO ANTIPARASSITARIO.

Confezioni:

tubo in PE da 100 ml - A.I.C. n. 103097010;

flacone ovale in PE con chiusura a scatto snap-on lid da 250 ml - A.I.C. n. 103097059;

flacone angolare in PE con chiusura a scatto snap-on lid da 250 ml - A.I.C. n. 103097061.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. con sede in Viale Certosa, 130 - 20156 Milano.

Oggetto del provvedimento: variazioni raggruppate di tipo IB.

In particolare: IB B.II.a.3.a.1 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito, modifiche del sistema di aromatizzazione o di colorazione - aggiunta, soppressione o sostituzione.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica relativa all'eliminazione del profumo Fougere 110 W HR dalla composizione del prodotto finito; la quantità di fragranza sottratta viene bilanciata dall'aumento dell'eccipiente Polietilenglicole 400.

Per effetto della suddetta variazione il riassunto delle caratteristiche del prodotto viene modificato al punto 6.1 elenco degli eccipienti, così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A04806

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Orbenin Lattazione 200 mg» sospensione intramammaria per bovini e pecore.

Estratto del provvedimento n. 376 del 26 maggio 2016

Medicinale veterinario ORBENIN LATTAZIONE 200 mg sospensione intramammaria per bovini e pecore (A.I.C. n. 104834)

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. con sede in via Andrea Doria n. 41 M - 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento: procedura europea n. UK/V/0559/001/IB/001

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiunta delle salviette detergenti nella confezione.

La variazione sopra indicata comporta la modifica delle sezioni 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni del foglietto illustrativo e delle etichette, come di seguito indicato:

6.5 Natura e composizione del confezionamento primario: siringa intramammaria in polietilene a bassa densità (LDPE) con beccuccio a doppia funzione, cilindro e cappuccio.

Confezione:

scatola di cartone contenente 12 siringhe intramammarie e salviette detergenti

8. Numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio

scatola di cartone con 12 siringhe e salviette detergenti - A.I.C. n. 104834015

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A04809

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Grado Island Shell Farm - GIS - Società cooperativa agricola», in liquidazione, in Grado.

Con deliberazione n. 641 decreto direttoriale 22 aprile 2016 la Giunta regionale ha nominato il dott. Luca Campestrini, con studio in Gorizia, via Roma n. 20, liquidatore della cooperativa «Grado Island Shell Farm - GIS - Società cooperativa agricola» in liquidazione, con sede in Grado, C.F. 01046130314, in sostituzione del sig. Gian Luigi Lago.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

16A04826

Revoca degli amministratori della «Humanitas società cooperativa sociale», in Udine e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 803 del 13 maggio 2016 la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile, gli amministratori della cooperativa «Humanitas Società Cooperativa Sociale», con sede in Udine, C.F. 02757900309, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di quattro mesi, la dott.ssa Stefania Ciutto, con studio in Codroipo, Viale della Vittoria n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

16A04827

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-149) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.